


REGIONE DEL VENETO

 Giunta regionale
 8ª legislatura

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| Presidente | Giancarlo | Galan |
| V. Presidente | Franco | Manzato |
| Assessori | Renato | Chisso |
| | Giancarlo | Conta |
| | Maria Luisa | Coppola |
| | Oscar | De Bona |
| | Elena | Donazzan |
| | Massimo | Giorgetti |
| | Renzo | Marangon |
| | Sandro | Sandri |
| | Vendemiano | Sartor |
| | Flavio | Silvestrin |
| | Stefano | Valdegamberi |
| Segretario | Antonio | Menetto |

Deliberazione della Giunta

n. 4209 del 30/12/08

OGGETTO: D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007 ad oggetto: "Disposizioni relative all'anno 2007 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, attuative del disposto dell'articolo 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2". Proroga.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

L'articolo 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 ha dettato la disciplina per la razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale relativamente al triennio 2007-2009. In particolare, il comma 2 di tale articolo prescrive che le aziende ed enti devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione. A tale fine le aziende e gli enti:

- a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;
- b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;
- c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, alle lettere da a) a f) alcune particolari fattispecie realizzandosi le quali non operano i vincoli di cui alle citate lettere b) e c) del comma 2.

Il comma 4 attribuisce alla Giunta Regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, la competenza ad impartire annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale.

Con D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 2061 del 3 luglio 2007, sono state approvate, in attuazione della predetta disciplina legislativa, le disposizioni a valere per l'anno 2007 in materia di personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

La predetta deliberazione al punto 2 del dispositivo stabiliva che le disposizioni in essa contenute rimanessero in vigore, oltre che per l'anno 2007, anche per l'anno 2008 fino all'adozione di un nuovo provvedimento regionale in materia.

Considerato che le norme contenute nell'articolo 37 della legge regionale citata riguardavano, come sopra riportato, il triennio 2007-2009 e che le stesse non sono state modificate o integrate, si ritiene di

Mod. B - copia

confermare le prescrizioni contenute nella D.G.R. 886/2007 con le precisazioni di seguito riportate e di prorogare la disciplina così delineata anche per l'anno 2009.

In particolare, si ritiene di precisare che la fattispecie di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) della L.R. 2/2007 comprende, per la loro rilevanza in relazione agli obiettivi della programmazione regionale, sia le attività dei Coordinamenti regionali, come individuati dall'allegato B) della D.G.R. n. 4532 del 28 dicembre 2007 o da successivi provvedimenti di Giunta, sia le attività che, nel triennio 2007-2009, si connettono all'attuazione di norme statali e regionali e della programmazione regionale (ad esempio per attivazione di nuovi servizi o di nuove strutture), purché il conseguente fabbisogno di personale e le relative assunzioni siano espressamente autorizzati dalla competente Segreteria Sanità e Sociale.

Inoltre, si ritiene di precisare che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie debba autonomamente valutare il limite di spesa per il personale, nel caso di fattispecie previste da norme statali che lo riguardino specificamente con assegnazione di compiti ad esclusivo finanziamento a carico dello Stato, e che conseguentemente non sia per tale profilo soggetto ad autorizzazione regionale.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2;
- Vista la D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007 e la D.G.R. n. 2061 del 3 luglio 2007;

DELIBERA

1. di confermare le disposizioni per il personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale contenute nella D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007, con le precisazioni illustrate nelle premesse, che si intendono puntualmente richiamate;
2. di prorogare la disciplina di cui al comma 1 anche per l'anno 2009;
3. di dare atto che, in conformità alle previsioni della D.G.R. n. 2860 del 7 ottobre 2008, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla presente deliberazione costituisce uno degli obiettivi che i Direttori generali dovranno conseguire ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan